REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1988

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 [2], in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile, separatamente, sia nelle regioni in cui si applica il regime del premio variabile, sia nelle altre regioni;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione [3];

considerando che per la campagna 1989 la stima del numero di pecore supera il livello massimo garantito e comporta la fissazione d'un coefficiente di riduzione;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989:

— il coefficiente di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato come segue:

Gran Bretagna: 7,0,

resto della Comunità: 3,0;

— gli importi settimanali dei prezzi d'intervento e del livello guida sono fissati nell'allegato, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
[3] GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

ALLEGATO

Campagna 1989

(in ECU/100 kg — peso per carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo d'intervento	Prezzo d'intervento derivato	Livello guida
2 gennaio	1	364,22	344,81	349,20
9 gennaio	2	371,22	351,81	355,91
16 gennaio	3	379,57	360,16	363,92
23 gennaio	4	385,14	365,73	369,26
30 gennaio	5	392,16	372,75	375,99
6 febbraio	6	397,63	378,22	381,23
13 febbraio	7	400,71	381,30	384,18
20 febbraio	8	402,92	383,51	386,30
27 febbraio	9	405,31	385,90	388,60
6 marzo	10	407,33	387,92	390,53
13 marzo	11	408,58	389,17	391,73
20 marzo	12	408,58	389,17	391,73
27 marzo	13	407,82	388,41	391,00
3 aprile	14	407,29	387,88	390,50
10 aprile	15	406,87	387,46	390,09
17 aprile	16	404,99	385,58	388,29
24 aprile	17	402,19	382,78	385,61
1 maggio	18	398,91	379,50	382,46
8 maggio	19	395,59	376,18	379,27
15 maggio	20	390,22	370,81	374,13
22 maggio	21	384,86	365,45	368,99
29 maggio	22	374,52	355,11	359,07
5 giugno	23	364,92	345,51	349,88
12 giugno	24	355,51	336,10	340,85
19 giugno	25	346,00	326,59	331,73
26 giugno	26	336,49	317,08	322,62
3 luglio	27	328,42	309,01	314,88
10 luglio	28	320,62	301,21	307,40
17 luglio	29	317,41	298,00	304,32
24 luglio	30	315,86	296,45	302,84
31 luglio	31	315,27	295,86	302,27
7 agosto	32	315,27	295,86	302,27
14 agosto	33	315,27	295,86	302,27
21 agosto	34	315,27	295,86	302,27
28 agosto	35	315,27	295,86	302,27
4 settembre	36	315,27	295,86	302,27
11 settembre	37	315,27	295,86	302,27
18 settembre	38	315,27	295,86	302,27
25 settembre	39	315,71	296,30	302,69
2 ottobre	40	315,71	296,30	302,69
9 ottobre	41	315,96	296,55	302,93
16 ottobre	42	316,36	296,95	303,31
23 ottobre	43	317,00	298,59	304,88
30 ottobre	44	320,44	301,03	307,23
6 novembre	45	322,93	303,52	309,62
13 novembre	46	327,58	308,17	314,07
20 novembre	47	332,23	312,83	318,53
27 novembre	48	336,89	317,48	323,00
4 dicembre	49	342,25	322,84	328,13
11 dicembre	50	349,27	329,86	334,87
18 dicembre	51	356,28	336,87	341,59
25 dicembre	52	361,66	342,25	346,75